Giovanni Sommer

Dentista

Via dietro il Carmine

N° 6 = Palermo

Cartoleria e Libreria - Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI - Via Lucrezio Caro, 56 - 58 - 60 Tel. 30-455 - ROMA

Spett. Studio di S.E. il Cav. BONOMI

R O M A

Ho avuto modo di apprendere dalla Rivista " La Giurisprudenza Italiana" l'esito brillantissimo ot_ tenuto dal mio collega Bennati, di Ostiglia, mercé il patrocinio efficacissimo di cotesto Spett.Stu_ dio. E siccome io ritengo di trovarmi nelle identi_ che condizioni del collega Bennati, in quanto che da lunghissimi anni appartengo alla categoria degli Odontotecnici, desidererei sapere se, in caso, potrei fare appello anche io al patrocinio di cotesto Stu_ dio al fine di poter ottenere (come il collega Ben_ nati) da parte della competente Autorità l'autoriz_ zazione ad esercitare liberamente la professione di dentista.

Sarebbe mia cura di esibire tutta la documenta_ zione necessaria e di iniziare subito con cotesto Studio gli accordi opportuni per lo svolgimento delle ulteriori pratiche.Ma siccome io mi trovo qui a Savona, (cioé molto lontano da Roma)e dovrei af_ frontare non solo le spese di viaggio ma anche quel_ le di una non breve permanenza costà, sarei viva_ mente grato se mi si volesse far conoscere (per averne norma nel decidere se la cosa rientri nel

limite delle mie possibilità economiche) a quale cifra approssimativa potrebbero salire gli onorari spettanti a cotesto On. Studio per l'assistenza che mi necessiterebbe fino al conse_guimento dello scopo.

In attesa di cortese riscontro, porgo i miei distinti ossequi

A. Sforzini

(Achille SFORZINI)

Via Guidobono 2I/3 Scala Destra

Savona 24 luglio I937/XV



On. Studio Legale di Sua Eccellenza

il Cav. Ivanhoe B O N O M I

~~Piazza della Libertà 4~~

~~R O M A~~

Volta Mantovana

++++++++++++++

Mantova

ROMA
17-18
25 · VII
DISTRIBUZIONE

VISITATE
L'ITALIA

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

.....

Via dietro il Carmine Nò 6. Palermo, li 25/8 1937.

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Telefoni Ufficio e Abitazione

S.E. Prof. avv. B O N O M I

R O M A

Fino ad oggi a questa R. Prefettura non è pervenuta la lettera circolare, di cui Ella mi ha parlato a Roma nel mese scorso, nonostante il Suo promesso sollecito alla mia domanda fatta in data del 26. Giugno 1937 con lettera racc. con ricevuta di ritorno. Intanto prego la S.E. di volere sollecitare nuovamente dalla Divisione Generale della Sanità il pronto invio delle disposizioni necessarie a questa R. Prefettura per la mia iscrizione all'albo dei sanitari.

Non ho ancora inviata la domanda a questo Sindacato Medico Fascista, dato che il Ministero non ha mandato nulla a mio riguardo. Debbo quindi inoltrare la domanda, ovvero attendere l'arrivo della lettera dal Ministero?

Sicuro del Suo valido interessamento, come del resto mi ha promesso personalmente a Roma, gradirei un cenno dell'avvenuto invio con l'eventuale Nò. di protocollo della partenza, di che infinitamente ringrazia e saluta di

S. E. dev/mo

Sommer

risposto da Urgenza
il 30 ag. 37

Mod. 30 - Telegr. 1936-XIV

TELEGRAMMA

N. 92 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 18

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta a ... di una ricevuta

INDICAZIONI DI URGENZA

= AN BONOMI LIBERTA 4 ROMA =

BOLLO ... =(4)=

Ri... ...gente

Pe...

rap... uni... nom... delle...

...rispondente al tempo medio dell'Ec... con vari paesi esteri di seguito da ... romani, il primo numero dopo il ...ello del telegramma, il secondo quello ...minuti della pre... ...zione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Ord. 295 - 7-7-1936-XIV - Soc. An. Stracca, Frosinone - 23x23 (10.800.000)

10 NOV. 1725

239º PALERMO 89626 10 10 1530

VERRO ORE 10 DOMANI = SOMMER

GIOVANNI SOMMER
Chirurgo - Dentista

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo, 2-XII-1934.
~~Termini Imerese~~
~~Corso Umberto e Margherita 110~~
Via dietro il Carmine n. 6.

Sua Eccellenza
avv. Bonomi
Roma.

Come prevedevo il Sindacato Medici di Palermo non mi ha più risposto alla mia racc. del 12 u.s. ed ha lasciato trascorrere i termini stabiliti dalla legge. La prego quindi di volere fare il ricorso alla Commissione Centrale, come abbiamo stabilito alla mia presenza a Roma. Inanzi tutto urge di fare un breve ricorso per non far passare i termini del ricorso di 10 giorni e che scade il giorno otto corr. m. In seguito La prego di sviluppare una bella memoria facendo tutta l'istoria dolorosa del mio passato, alla sospensiva decisa dal Consiglio di Stato il 2 Marzo 1935. Ho subito un procedimento penale qui a Palermo finito con assoluzione per non aver commesso il fatto per esercizio abusivo della professione. Le potrà giovare? Tutti gli altri dati potrà ricavare dalla domanda circa il diploma, registrazione ecc. La prego di farmi tenere al più presto il ricorso e Le manderò un acconto in questi giorni, come Le

dini di presenza non potrò pagar
se il suo onorario che solamente in
diverse rate. Vorrà scusarmi
non dimenticando se Lue gen
tilezze, sicuro che mi preparerà un
bel ricorso come al collega Benatti.
Spero di venire forse entro il mese
a Roma. Di Sua Eccellenza

dev.mo Hommer

Roma, 9 dicembre 37

1

Egregio Sommer,

Qui unito troverà copia del ricorso che in carta da bollo e con la sua firma, (che per urgenza ho dovuto apporre) ho inviato ieri l'altro alla Commissione Centrale, raccomandato e con ricevuta di ritorno.

Come vedrà ho assodato che il termine entro il quale il Sindacato doveva pronunziarsi scade il 30 novembre, giacchè la legge non dice novanta giorni, ma dice tre mesi. Perciò il termine utile per il ricorso scade il 10 dicembre.

Ora bisogna che il ricorso sia notificato a S. E. il Prefetto di Palermo e al Procuratore del Re del Tribunale di Palermo.

Ella pertanto faccia tre copie in

bollo da £ 6 del ricorso che le mando
e poi le firme e le generalità dell'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Palermo incaricandolo di notificare una copia al Prefetto e una al Procuratore del Re; la terza copia, con detta originale Ella la ritirerà con scritta in calce la relazione di notifica.

Tale relazione che sarà fatta dall'Ufficiale Giudiziario, deve essere stilata così:

« Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
« addetto al Tribunale di Palermo, ad
« istanza del sig. Giovanni Sommer,
« domiciliato a tutti gli effetti in
« Palermo, Via dietro il Carmine N. 6, che
« me ne ha fatto richiesta in
« ottemperanza dell'art. 11 del decreto legge

« 5 marzo 1935 N. 184, ho notificato
« copia del presente ricorso, datato
« 5 dicembre 1934 XVI, e diretto alla
« Commissione Centrale delle Professioni
« Sanitarie, ~~e~~ a S. E. il Prefetto
« di Palermo (e nell'altra copia: all'Ill.mo
« Procuratore del Re presso il Tribunale
« di Palermo) ~~rilasciandone~~ consegnandone copia
« conforme all'originale nelle mani

Quindi l'Ufficiale Giudiziario
avrà notificato il ricorso, dalla
ritiri l'originale che, nella relazione
di notifica certificherà essere stata
fatta notifica tanto al Prefetto
quanto al Procuratore del Re, e mandi

a me l'originale che io provvederò a inviarlo al Ministero entro il 9 gennaio come prova dell'eseguita notifica.

Intanto perchè io possa stendere una memoria illustrativa del ricorso, Ella deve mandarmi quante più notizie ed eventualmente documenti che è possibile raccogliere soprattutto per dimostrare:

a) che Ella era all'estero;

b) che Ella è tornata in patria ~~in~~ occasione o in conseguenza della guerra 1915-18;

c) che Ella ha esercitato nel Regno in modo pubblico e notorio.

Soprattutto per la lettera b) la prego

di voler interrogare bene la sua memoria per trovare qualche atto (chiamata a visita medica in Italia, richiamo alle armi ec. ecc.) che possa suffragare e valorizzare la sommaria dichiarazione apposta in calce al suo diploma dal Comune di Picerno.

Anche di questa dichiarazione amerei che Ella mi trascrivesse il testo, così come del certificato di rimpatrio che Ella ha prodotto al Sindacato.

In attesa, le invio i migliori saluti

Giovanni Sommer
Via dietro il Carmino 6 Palermo.

GIOVANNI SOMMER
Chirurgo - Dentista

Palermo, 6/XII 1927

~~Termini Imerese~~
~~Corso Umberto e Margherita 110~~

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Sua Eccellenza
Gr. avv. Bonomi Roma.

Faccio seguito al mio espresso racc. e Le invio, giusta promessa un'acconto di Lire trecento. Entro il mese le manderò dell'altro. L'avv. Maniscalco dell'intenza di Finanza, verrà a trovarLa in nome mio e Le raccomanderà la mia pratica. Occorrendo gli potrà dare eventuali istruzioni per una raccomandazione all'Ministero dell'Interno, che egli vorrebbe fare e di cui Le parlerà a voce.
Sono tuttavia in attesa del succinto ricorso da presentare entro il termine di 10 giorni e gradisca intanto gli ossequi

Suo dev.mo
Sommer

risposto 9 dic. 27

COPIA AUTENTICA

MUNICIPIO DI PICERNO

Il Regio Commissario Straordinario del Comune sud-
detto

C E R T I F I C A

che assunte le debite informazioni, e visto il cer-
tificato della R.Legazione d'Italia a Cettigne (Mon-
tenehro) del 21 agosto 1914, riconosciuto autenti-
co con visto del Ministero degli Affari Esteri del
Regno di Italia del 18 ottobre scorso e trattenuto

de Bisogni.

Vi è il timbro del R. Commissario Straordinario del Comune di Picerno.

La presente copia si certifica in conformità dell'originale esibitoci, dal sig. Giovanni Sommer di Carlo ed a lui stesso restituita oggi li agosto millenovecentotrentasette XV.

2 copie Valmo

1

Memoria di Giovanni Sommer

a illustrazione del ricorso 7 dicembre 1937 XVI

~~presentato~~ depositato al Ministero degli Interni

il giorno 8 dicembre 1937 XVI

Ecc.mo Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie,

Il sottoscritto Sommer Giovanni di Carlo, ha depositato (come risulta dal timbro di cotesto Ministero degli Interni) in data 8 dicembre 1937 un ricorso ~~[illegible]~~ per ottenere la sua iscrizione ~~negli~~ nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati. Tale ricorso è stato notificato ~~l'11 dicembre~~ ~~stesso~~ qualche giorno dopo, e precisamente l'11 dicembre, ~~al~~ a S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Procuratore del Re di Palermo così come prova la relazione di notifica

inscritta in calce del ricorso stesso che gli si allega e si deposita nel trenta giorni successivi al 11 dicembre ~~1933~~ in conformità del comma decimo dell'art. 11 del R. Decreto Legge 5 marzo 1935 XIII N. 184.

In quel ~~caso~~ ricorso, ~~il~~ necessaria mente breve perchè prodotto nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi entro il quale il Sindacato fascista dei Medici di Palermo doveva deliberare ~~sulla domanda~~ il sottoscritto ha fatto espressa riserva di illustrare in una memoria da aggiungere al ricorso medesimo, e da notificare - così come viene notificata - al Prefetto e al Procuratore del Re, le ragioni che suffragano la sua istanza di iscrizione.

~~Tanto si~~ La presente memoria

non può essere mia confutazione della deliberazione del Sindacato medico palermitano, giacchè nessuna delibera tale Sindacato ha creduto di prendere in merito alla domanda del sottoscritto (come data di tutti i documenti prescritti dall'art. 1 del R. Decreto 8 ottobre 1936 XIV n. 1874) e presentata al Sindacato il 31 agosto 1937. Ma se la presente memoria non può procedere in contraddittorio, essa però dimostrerà, in maniera precisa, che il sottoscritto ha diritto di beneficiare della disposizione transitoria inscritta nell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, recentemente interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione del Regno con la sentenza 10 novembre 1936 n. 675 emessa nel caso Beniatti.

Pertanto la presente memoria illustrerà questi quattro punti:

a) validità del titolo estero che abilita alla odontoiatria e protesi dentaria;

b) regolare registrazione del diploma estero nel Regno d'Italia;

c) dimostrazione che il sottoscritto è un rimpatriato in occasione e in conseguenza della guerra 1914 - 1918;

d) esercizio notorio e pubblico nel Regno della professione odontoiatrica.

Validità del titolo

Il sottoscritto ha conseguito il diploma di Chirurgo Dentista a Bettine il 25 marzo 1913. Tale diploma è stato prodotto in copia autentica al

Sindacato Fascista dei Medici di Palermo, così come è consentito dall'art. 1 del R. Decreto 8 ottobre 1936.

Il diploma è debitamente legalizzato dal Prefetto di Napoli per delegazione del Ministro degli Esteri del Regno d'Italia, e sulla sua validità formale nessun appunto è mai stato sollevato nè può sollevarsi.

~~Circa il suo valore intrinseco e cioè sul~~

~~Quale è il valore del diploma~~

Occorre ~~pertanto~~ ora esaminare se esso diploma ~~consentiva~~ ~~in~~ ha validità agli effetti ~~della~~ ~~legge~~ del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311, ~~disposizione legislativa che~~ decreto che consentiva ai diplomati esteri, rimpatriati in causa della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati dal diploma stesso.

Indubbiamente nessuno fino al 1923 ha contestato che tale

validità fosse piena e legittima. Ma promulgato il Decreto-Legge 22 marzo 1923 N. 795, e ~~dovendosi~~ volendosi con quella legge dare efficacia definitiva al provvedimento del 1915, si nominò una Commissione per esaminare la validità dei titoli esteri prodotti; e la Commissione, presi in esame i diplomi cosidetti montenegrini, ritenne che essi non offressero un valore intrinseco sufficente per essere ritenuti validi nel nostro Regno.

Contro l'operato della Commissione e conseguentemente contro la ripulsa del Ministero dell'Interno di autorizzare definivamente i dentisti con diplomi montenegrini, ricorsero i sigg. Gelardi, Casalbore, Pinna, Savini, Galasso, Colaneri, De Simone e Mignogna, con motivati ricorsi al Consiglio di Stato. E la suprema Magistratura

Amministrativa con sentenza della Quarta Sezione, decisa il 4 ottobre 1929. VII e pubblicata il 25 ottobre stesso anno, accolse i ricorsi e annullò i provvedimenti negativi del Ministero.

Giova per la risoluzione della questione ~~posta~~ ~~davanti~~ ~~a~~ ~~questa~~ Ecc.ma Commissione, riprodurre qui le argomentazioni e le conclusioni del Consiglio di Stato, le quali non lasciano alcun dubbio in proposito.

« Trattasi di stabilire se
« nell'accertamento di una delle
« condizioni richieste dalla
« legge

La sentenza del Consiglio di Stato esclude dunque nel modo più assoluto, che, a termini di legge, si abbia facoltà di giudicare del valore intrinseco dei diplomi montenegrini, con indagini sull'ordinamento degli studi esistenti nel Monte= negro, e stabilisce la norma che, accertata la validità formale di tale titolo, non si possa rifiutarne la validità, che era piena ed intera nel Regno del Montenegro nel momento in cui esso diploma fu rilasciato.

La regolare registrazione

L'art. 3 del citato Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 concentra ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione o in conse= guenza della guerra e muniti di

diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nella regia la professione cui erano abilitati, subordinatamente alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 N. 45.

Avendo il sottoscritto ha presentato a corredo della sua domanda copia autentica di un certificato del R. Commissario Straordinario del Comune di Ficarra (Messina) in data 6 novembre 1919, nel quale si conferma — ciò che risulta anche dall'annotazione in calce al diploma — che il diploma è stato registrato in quel Comune il 4 novembre 1919, ~~dell'~~ in conformità all'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario.

E il certificato medesimo certifica ancora

che « il sig. Sommer Giovanni di
« Carlo,

~~ne~~, Chirurgo Dentista, diplomato a Cettigne il 25
« marzo 1913, come da diploma debitamente legalizza-
« to dal Prefetto di Napoli per delegazione del Mini-
« stero degli Esteri del Regno d'Italia, e registra-
« to in questo Ufficio il 4 corrente, a mente dello
« art.53 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1° ago-
« sto 1907, n.636, nonchè a norma dell'art.65 del Re-
« golamento Generale Sanitario 3° febbraio 1901, n.45
« e dell'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto
« 1915, n.1371, è rientrato dal Montenegro il 29 ago-
« sto 1914 per causa ed in conseguenza della guerra. »

Dunque la registrazione del diploma è avvenuta previa dimostrazione data dal Sommer al Comune di ~~regi-~~ ~~strazione~~ Picerno che egli era un rimpatriato in causa e in conseguenza della guerra, talchè il fatto della registrazione ~~con~~ ~~e~~ dopo assodata ~~la~~ questa particolare condizione, ~~di rifugiato di guerra~~ gli conferiva il ~~dava~~ diritto di usufruire ~~gli~~ delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 che, emanato per la durata della guerra, ebbe

valore fino al 17 ottobre 1923 in base all'art. 4 del R. D. L. 22 marzo 1923.

Siamo di fronte ad un vero giudizio del Comune, chiamato dalla legge del 1915, non solo a registrare il diploma estero, ma ad assodare e a certificare se si verificasse oppure no la condizione di rimpatriato a causa di guerra. Ora il giudizio del Comune, pronunziato diciotto anni fa, senza che mai si ponesse in dubbio, ~~la sua~~ durante questo lungo periodo di tempo, la sua efficacia e la sua legittimità, non può essere oggi nè posto in dubbio, nè sottoposto a revisione od appello.

Protesta Ecc.ma Commissione ha così profondo il senso giuridico per comprendere che ove si volesse rivedere quel vero e proprio

giudizio del Comune registratore, si farebbe ~~cosa~~ opera ~~ingiusta~~ ingiusta e non consentita dalla legge. Opera ingiusta: perchè a 18 anni di distanza, quando i testi e le prove diventano di difficile raccolta, non si può ~~operare~~ affatto esercitare un controllo equo e imparziale. Opera non consentita dalle leggi: perchè ~~la legge~~ il Decreto Luogotenenziale del 1915 prescrivendo ~~che~~ che la registrazione previa dimostrazione del rimpatrio per causa di guerra fosse fatta dal Comune, ~~di residenza~~ dava al Comune e non ad altri ~~la~~ la competenza ~~a~~ ~~del giudizio~~ del giudizio, il ~~che~~ quale, non essendovi altra prescrizione, diventava irrevocabile e definitivo.

Pertanto cotesta Ecc.ma Commissione ~~non potrà certo che~~ dovrà constatare la regolarità dell'iscrizione del diploma ai fini della legge del 1915 cioè con il contemporaneo accertamento della condizione di rimpatriato posta da quella legge.

Rimpatriato di guerra

13

Ferma restando ~~a giudizio del~~ ~~sottoscritto~~ l'insindacabilità del giudizio dato dal Comune di Picerno ~~al~~ con la sua regolare registrazione del diploma ai fini e agli effetti della legge 22 agosto 1915, il sottoscritto non ha difficoltà ad offrire a cotesta Ecc.ma Commissione, e per deferenza alla Commissione stessa, i maggiori ragguagli circa il suo espatrio e il suo rimpatrio.

~~Nato a Monaco di Baviera ed anche~~ ~~citta~~ ~~Il sottoscritto che per ragioni di famiglia (la madre era ancora a Monaco di Baviera nel 1922 e ritornò in Italia in quell'anno) risiedette molto in paesi esteri, si trovava nel 1912 a Spalato in Dalmazia~~

Il sottoscritto, nato all'estero, conservò, per molto tempo, all'estero

la sua famiglia. La madre Amelia Sommer, nata Tipper, residieva ancora a Monaco di Baviera nel 1922, nel quale anno soltanto, come prova il certificato del Municipio di Termine Imerese (vedi allegato N. 1) essa si trasferì presso il sottoscritto in Italia.

Per questa sua qualità di italiano nato all'estero, e con famiglia materna all'estero, egli peregrinò in molti paesi, e a 22 anni di età (il sottoscritto è nato il 25 giugno 1890) si trasferì in Dalmazia, a Spalato, dove esercitò l'odontotecnica in un gabinetto dentistico. Questo gabinetto è indicato in un avviso pubblicitario contenuto in un giornale di Spalato dell'epoca, che, per precisazione, si allega sotto il N. 2.

Da Spalato il sottoscritto ebbe

notizia che nel ~~[illegible]~~ contiguo regno del Montenegro ~~si~~ ~~[illegible]~~ vi erano corsi di studio con relativi esami per il conseguimento del diploma di Chirurgo Dentista. Egli si recò a Cettigne e dopo superate le prescritte prove, conseguì il 25 marzo 1913 il diploma di Stato di Chirurgo Dentista, col quale egli era abilitato ad esercitare nel Montenegro e ~~negli~~ in altri Stati ~~contigui~~ esteri dove il diploma era ritenuto validissimo.

Ma mentre nell'anno successivo 1914 egli ~~intendeva~~ si disponeva ad usufruire del suo diploma, ~~in Dalmazia, dove era tornato~~, la dichiarazione di guerra dell'agosto 1914 e le rapide invasioni della Serbia ~~militari~~ e del Montenegro ~~conseguenti operazioni contro la vicina~~ da parte delle truppe austriache lo costrinsero ~~Stato del di Serbia~~, ~~lo~~ ~~[illegible]~~ a rimpatriare in Italia, dove fra poco ~~non essendo più tollerabile, dopo che veniva chiamato prevedeva avrebbe l'atteggiamento dell'~~ ~~dovuto rispondere presto o tardi~~ si sarebbe proclamata la guerra contro l'Impero Austro-Ungarico.

~~Si recò~~ Rimpatriò il 25 agosto 1914 e si recò ad Udine, dove la sua

opera, convalidata dal suo diploma montenegrino, venne apprezzata e usufruita dal Gabinetto Dentistico Cesare Cracco nel quale rimase fino all'autunno 1917, come prova il documento allegato sotto il N. 3. Ma sopraggiunta l'occupazione del Friuli da parte delle truppe austriache, il sottoscritto, abbandonata, insieme a tutte le sue masserizie, quella provincia di confine, si ritirò nel Mezzogiorno d'Italia, dove, contratte molte relazioni ed amicizie, si propose di esercitare l'odontoiatria.

Era allora in vigore il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 che, emanato per la durata della guerra, continuava ancora ad aver vita. Infatti quelle disposizioni, dovendo durare fino a sei mesi dopo la conclusione della pace (R. D. 30 settembre 1920 N. 1384)

non potevano cessare prima del 30 aprile 1921, e ~~[illegible]~~ furono ~~anche~~ anzi prorogate fino al 17 ottobre 1923 in ~~[illegible]~~ virtù dell'art. 4 del R. D. L. 22 marzo 1923.

~~In qu~~ Il sottoscritto non attese però che ~~il~~ si avvicinasse il ~~termine~~ termine nel quale ~~[illegible]~~ dovevano cessare quelle favorevoli disposizioni del 1915, ma appena ~~[illegible]~~ dopo la ~~[illegible]~~ fine della grande guerra, e precisamente il 4 novembre 1919, provvide a far registrare il suo diploma - così come si è detto più sopra - nel Comune di Picerno (Potenza) nel quale il sottoscritto prese temporanea residenza.

~~Certamente~~ ~~Occorreva scegliere una [illegible] per esercitare la propria professione dove~~ una località dove

Le autorità comunali di Fiorano, esaminati i documenti che provavano nel sottoscritto la qualità di rimpatriato per causa di guerra, ~~[illegible]~~ constatato che la narrazione che ora si ha avuto l'onore di ripetere a cotesta Ecc.ma Commissione, corrisponde perfettamente a verità e che quindi il ~~[illegible]~~ sottoscritto Giovanni Sommer poteva beneficiare delle disposizioni legislative del 22 agosto 1915.

Esercizio pubblico e notorio

Che il sottoscritto, dopo aver fatto registrare il suo ritorno nell'autunno 1919, abbia esercitata l'adunanza e la protezione in modo pubblico e palese, non vi può essere dubbio.

Trasferitosi ~~per~~ ancora nel 1914 a Terni in Umbria, in provincia di

Palermo, egli cominciò subito l'esercizio pubblico della sua professione, ~~raccogliendo una~~ ~~sola~~ con soddisfazione della sua clientela, che trovò sempre nel suo gabinetto dentistico, le cure più appropriate e più efficaci. Di ciò è prova non dubbia il certificato dell'Agente delle Imposte, che qui si allega sotto il N. 4, nel quale si dichiara che Sommer Giovanni figura iscritto dal 1° gennaio 1919 ~~nel~~ nei ruoli della Imposta di R. M. per i proventi della sua professione di chirurgo dentista esercitata nel Comune di Termine Imerese.

~~La~~ Tale esercizio pubblico e notorio della professione continuò indisturbato fino al 1923 quando, sopraggiunta la legge del 22 marzo 1923 N. 795 il sottoscritto iniziò la

pratiche per l'abilitazione definitiva alla professione stessa. Ma tali pratiche, per effetto dei criteri adottati dalla speciale commissione (la quale a giudizio del Consiglio di Stato, esorbitò dai suoi poteri) non ebbero fortuna.

E allora il sottoscritto insieme a molti altri dentisti che versavano nel suo medesimo caso, ricorse nel 1935 al Consiglio di Stato per essere rimesso in termini e fruire delle disposizioni della legge del 1923. Inutile ripetere qui le vicende di quel giudizio nel quale il Consiglio di Stato esaminata la sola questione del termine e senza pregiudizio d'ogni altra ragione od eccezione,

decise che il termine era per sua natura perentorio.
Senonchè iniziatosi il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza intercolutoria del 4 marzo 1935, la sospensiva del provvedimento impugnato. Ed è in virtù di tale sospensiva che il sottoscritto, in difetto della notifica della sentenza definitiva, può esercitare ancora ~~liberam~~ legittimamente la propria professione.
Così, subito dopo l'iscrizione del diploma estero ~~a~~ conformemente ~~in base~~ alla legge del 1915, ~~il sottoscritto~~ come dopo la sospensiva deliberata nel 1935 dal Consiglio di Stato, il sottoscritto potè e può esercitare, in modo palese, pubblico e notorio, l'odontoiatria.

Conclusione

Da quanto si ha avuto l'onore di esporre e di dimostrare risulta accertato:

1° Che Giovanni Sommer ha conseguito nel 1913 il diploma di Chirurgo Dentista a Cettigne, diploma del quale non si può, per giudicato della massima Magistratura Amministrativa, indagare e disconoscere il valore intrinseco.

2° Che il predetto ha fatto registrare il 4 novembre 1919 a Ricerno (Potenza) il proprio diploma estero agli effetti della legge del 1915, dimostrando che egli era un rifugiato o rimpatriato a causa della guerra, dimostrazione che ha ripetuta con la presente memoria.

3° Che il Sommer, abilitato dalla legge del 1915, ~~il Sommer~~ ha esercitato in modo pubblico e notorio la propria professione, esercizio che dura tutt'ora per effetto di una sospensiva deliberata dal Consiglio di Stato

Ricorrono quindi tutte le condizioni per le quali la Corte di Cassazione, interpretando la legge, ha ritenuto che il Benatti potesse abilitato dall'art. 367 del Testo Unico delle Leggi sanitarie. La legge infatti nella sentenza 10 novembre 1936 A. 675:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di me-
« rito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle
« Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati
« di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e no-
« toriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato,
« non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-
« legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe
« ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Il caso del sottoscritto è identico a quello di Luigi Benatti, e le decisioni della Corte Suprema si debbono estendere anche a lui. Da ciò due conseguenze, di cui codesta Ecc.ma Commissione, cosi sollecita del prestigio della legge e della giustizia, dovrà tenere

a poco conto.

Anzitutto è da ~~notare~~ non si può negare l'iscrizione negli albi di coloro che, essendo nelle identiche condizioni di uno del Bernetti, non potrebbero più essere colpiti da per esercizio abusivo della professione. Non si concepisce infatti un abuso proclamato dal Sindacato Medico e ~~dal~~ negato dalla Magistratura.

In secondo luogo negando di sottoscritto l'iscrizione che il Bernetti ha ottenuta e che altri, nelle sue stesse condizioni, hanno pure conseguita, si creerebbe in Italia due specie di cittadini: quelli a cui si è applicata la esatta interpretazione dell'art. 307 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e quelli a cui ~~quest~~ il beneficio di questa interpretazione è stato negato

e la maggiore

La giustizia di questa Commissione
affidava che al sottoscritto
sarà resa giustizia, con l'iscri-
zione nell'elenco transitorio
dei dentisti abilitati

MEMORIA DI GIOVANNI SOMMER

a illustrazione del ricorso 7 dicembre I937 - XVI

depositato al Ministero degli Interni il giorno

8 dicembre I937-XVI

Ecc.ma Commissione Centrale per le

Professioni Sanitarie,

Il sottoscritto Sommer Giovanni di Carlo, ha depositato (come risulta dal timbro di codesto Ministero degli Interni) in data 8 dicembre I937 un ricorso per ottenere la sua inscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati. Tale ricorso è stato notificato qualche giorno dopo, e precisamente l'11 dicembre, al S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Procuratore del Re di Palermo; così come prova la relazione di notifica iscritta in calce del ricorso stesso che qui si allega e si deposita nei trenta giorni successivi al I0 dicembre, in conformità del comma X° dell'art. 11 del R. D. L. 5 marzo I935 - XIII - n. I84.

In quel ricorso, necessariamente breve perchè prodotta nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi entro il quale il Sindacato Fascista dei Medici di Palermo

doveva deliberare, il sottoscritto ha fatto espressa riserva di illustrare in una memoria, da aggiungere al ricorso medesimo e da notificare - così come viene notificata - al Prefetto e al Procuratore del Re, le ragioni che suffragano la sua istanza di iscrizione.

La presente memoria non può essere una confutazione della deliberazione del Sindacato Medico Palermitano, giacchè nessuna delibera tale Sindacato ha creduto di prendere in merito alla domanda del sottoscritto, corredata di tutti i documenti prescritti dall'art. 1 del R. D. 8 ottobre 1936 - XIV- n. 1874 e presentata al Sindacato il 31 agosto 1937.

Ma se la presente memoria non può procedere in contraddittorio, essa però dimostrerà, in maniera precisa, che il sottoscritto ha diritto di beneficiare della disposizione transitoria inscritta nell'articolo 367 del T. U. delle leggi sanitarie, disposizione recentemente interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione del Regno con la sentenza 10 novembre 1936 n.675 emessa nel caso Benatti.

Pertanto la presente memoria illustrerà questi quattro punti :

a) Validità del titolo estero che abilita alla odontoiatria e protesi dentaria;

b) regolare registrazione del diploma estero nel Regno d'Italia ;

c) dimostrazione che il sottoscritto è un rimpatriato in occasione e in conseguenza della guerra 1914 - 1918 ;

d) Esercizio notorio e pubblico nel Regno della professione odontoiatrica.

VALIDITA' DEL TITOLO

Il sottoscritto ha conseguito il diploma di chirurgo dentista a Cettigne il 25 marzo 1913. Tale diploma è stato prodotto in copia autentica al Sindacato Fascista dei Medici di Palermo, così come è consentito dall'articolo 1 del R. D. 8 ottobre 1933. Il diploma è debitamente legalizzato dal Prefetto di Napoli per delegazione del Ministero degli Esteri del Regno d'Italia, e sulla sua validità formale nessun appunto è mai stato sollevato, nè può sollevarsi.

Occorre ora esaminare se esso diploma ha validità agli effetti del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, decreto che conferiva ai diplomati esteri, rimpatriati in causa della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati dal diploma stesso.

Indubbiamente nessuno fino al 1923 ha contestato che

tale validità fosse piena e legittima. Ma promulgato il decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, e volendosi con quella legge dare efficacia definitiva al provvedimento del 1915, si nominò una commissione per esaminare la validità dei titoli esteri prodotti; e la Commissione, presi in esame i diplomi così detti montenegrini, ritenne che essi non offrissero un valore intrinseco sufficiente per essere ritenuti validi nel nostro Regno.

Contro l'operato della Commissione e conseguentemente contro la ripulsa del Ministero dell'Interno di autorizzare definitivamente i dentisti con diplomi montenegrini, ricorsero i signori Gelardi, Casalbore, Pinna, Savini, Galasso, Colaneri, De Simone e Mignona, con motivati ricorsi al Consiglio di Stato. E la Suprema Magistratura amministrativa con sentenza della Quarta sezione, decisa il 4 ottobre 1929 - VII e pubblicata il 26 ottobre stesso anno, accolse i ricorsi e annullò i provvedimenti negativi del Ministero.

Giova per la risoluzione della questione posta davanti a codesta Ecc.ma Commissione, riprodurre qui le argomentazioni e le conclusioni del Consiglio di Stato, le quali non lasciano alcun dubbio in proposito.

« Trattasi di stabilire se nell'accertamento di una delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla

" autorizzazione, l'essere cioè gli aspiranti " muniti di di-
" plomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie" l'Am-
" ministrazione abbia o pur no la facoltà di esercitare un
" apprezzamento sul valore intrinseco di tali diplomi, ciò
che può ipotizzare al tempo stesso una violazione di legge ed
" un eccesso di potere .

" La tesi della difesa erariale si fonda più su argo-
" mentazioni de jure condendo che non su l'interpretazione
" della legge quale è.

" Bene avrebbe potuto il decreto legge, per le apprezza-
" bili ragioni addotte dell'interesse superiore della Sa-
" nità pubblica da tutelare, consentire all'Amministrazione
" il controllo su la serietà dei diplomi rilasciati dagli
" Stati Esteri e degli studi necessari a conseguirli.

" Se nonchè tale facoltà non è sancita dalla lettera del
" decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta come
"si pretenderebbe dall'Amministrazione resistente , tanto
" più che contrasta con la genesi della disposizione e con i
" precedenti legislativi, ai quali espressamente si richiama.

" Ed,invero, il possesso di diploma estero che abi-
" litasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione

" sanitaria costituiva già, per effetto dell'articolo 3 del
" decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 3111, titolo
" sufficiente, in presenza di altre determinate circostanze,
" per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la
" stessa professione in Italia. Nei riguardi del diploma
"occorre soltanto l'esame della validità formale del docu-
" mento che aveva luogo mediante la registrazione del diploma
" stesso a termini del Regolamento Generale Sanitario.

" L'articolo 1° del Decreto Legge 22 marzo 1923, n.
"795, ~~X~~ con espresso richiamo al decreto del 1915, non con-
" tiene innovazioni alcuna per quanto concerne il requisito
" del possesso dei diplomi esteri, agli effetti della tra-
" sformazione in definitiva della autorizzazione provviso-
" riamente in antecedenza già concessa, ma riproduce la me-
" desima locuzione, aggiungendo solo il requisito nuovo del-
" l'esercizio pubblico e notorio in Italia.

" Nè, di fronte alla motivazione dei provvedimenti
" impugnati, fondata per tutti sul valore intrinseco dei
" diplomi conseguiti nel Montenegro e dell'ordinamento degli
" studi ivi esistenti, è il caso di soffermarsi a discutere
la sussistenza o meno nei singoli ricorrenti del possesso
" degli altri requisiti richiesti, dovendosi, per tale
" esclusiva motivazione, ritenere i provvedimenti stessi

illeggittimi.»

La sentenza del Consiglio di Stato esclude, dunque, nel modo più assoluto, che, a termini di legge, si abbia facoltà di giudicare del valore intrinseco dei diplomi montenegrini con indagini sull'ordinamento degli studi esistenti nel Montenegro, e stabilisce la norma che, accertata la validità formale di tale titolo, non si possa rifiutarne la validità, che era piena ed intera nell'ex Regno del Montenegro nel momento in cui esso diploma fu rilasciato.

LA REGOLARE REGISTRAZIONE

L'Art. 3 del citato decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 consentiva ~~xxx~~ ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione o in conseguenza della guerra e muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati, subordinatamente alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45.

Orbene il sottoscritto ha presentato a corredo della sua domanda copia autentica di un certificato del R. Commissario Straordinario del Comune di Picerno (Potenza) in data 6 novembre 1919, nel quale si conferma - ciò che risulta

anche dall'annotazione in calce al diploma-che il diploma è stato registrato in quel Comune il 4 novembre 1919, in conformità all'articolo 65 del Regolamento Generale Sanitario.

E il medesimo certificato certifica ancora che "

«il sig. Sommer Giovanni di Carlo, chirurgo Dentista, diplô-

" mato a Cettigne il 25 marzo 1913, come da diploma debita-

" mente legalizzato dal Prefetto di Napoli per delegazione

" del Ministero degli Esteri del Regno d'Italia, e registra-

" to in questo Ufficio il 4 corrente, a mente dell'art.

" 53 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1° agosto 1907.

" n. 636, nonchè a norma dell'articolo 65 del Regolamento

" Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e dell'art.

" 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1511,

«è rientrato dal Montenegro il 29 agosto 1914, per causa

" ed in conseguenza della guerra".

Dunque la registrazione del diploma è avvenuta previa dimostrazione data dal Sommer al Comune di Piperno che egli era un rimpatriato in causa e in conseguenza della guerra, talchè il fatto della registrazione dopo associata questa particolare condizione, gli conferiva il diritto di usufruire delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915

che, emanato per la durata della guerra, ebbe valore fino al I7 ottobre I923 in base all'art. 4 del R. D. L. 22 marzo I923.

Siamo di fronte ad un vero giudizio del Comune, chiamato dalla legge del I9I5, non solo a registrare il diploma estero, ma ad assodare e a certificare se si verificasse oppure no la condizione di rimpatriato a causa di guerra. Ora il giudizio del Comune, pronunciato diciotto anni fa, senza che mai si ponesse in dubbio, durante questo lungo periodo di tempo, la sua efficacia e la sua legittimità, non può essere oggi nè posto in dubbio, nè sottoposto a revisione od appello.

Codesta Ecc.ma Commissione ha così profondo il senso giuridico per comprendere che ove si volesse rivedere quel vero e proprio giudizio del Comune registratore, si farebbe opera ingiusta e non consentita dalla legge. Opera ingiusta : perchè a I8 anni di distanza, quando i testi e le prove diventano di difficile raccolta, non si può affatto esercitare un controllo equo e imparziale. Opera non consentita dalle leggi : perchè il Decreto Luogotenenziale del I9I5, prescrivendo che la registrazione previa dimostrazione del rimpatrio per causa di guerra fosse fatta dal Comune, dava al Comune, e non ad altri, la competenza del giudizio il quale,

non essendovi altra prescrizione, diventava irrevocabile e definitivo.

Pertanto codesta Ecc.ma Commissione dovrà constatare la regolarità dell'iscrizione del diploma ai fini della legge del I9I8, cioè con il contemporaneo accertamento della condizione di rimpatriato posta da quella legge.

RIMPATRIATO DI GUERRA

Fermo restando l'insindacabilità del giudizio dato dal Comune di Picerno con la sua regolare registrazione del diploma ai fini e agli effetti della legge 22 agosto I9I5, il sottoscritto non ha difficoltà ad offrire a codesta Ecc.ma Commissione , e per deferenza alla Commissione stessa, i maggiori ragguagli circa il suo espatrio e il suo rimpatrio.

Il sottoscritto, nato all'estero, conservò, per molto tempo all'estero la sua famiglia. La madre Amelia Sommer nata Fipper, risiedeva ancora a Monaco di Baviera nel I922, nel quale anno soltanto, come prova il certificato del Municipio di Termine Imerese (vedi allegato n. 1), essa si trasferì presso il sottoscritto in Italia.

Per questa sua qualità di italianno nato all'estero, e con famiglia materna all'estero, egli peregrinò in molti paesi, e a 22 anni di età (il sottoscritto è nato il 25

Giugno I890) si trasferì in Dalmazia, a Spalato, ~~dove esercitò~~ dove esercitò l'odontotecnica in un gabinetto dentistico. Questo gabinetto è indicato in un avviso pubblicitario contenuto in un giornale di Spalato dell'epoca che, per precisazione, si allega sotto il n. 2

A Spalato, il sottoscritto ebbe notizia che nel contiguo regno del Montenegro vi erano corsi di studio con relativi esami per il conseguimento del diploma di Chirurgo Dentista. Egli si recò a Cettigne e, dopo superate le prescritte prove, conseguì il 25 marzo I9I3 il diploma di Stato di Chirurgo dentista, col quale egli era abilitato ad esercitare nel Montenegro ed in altri Stati esteri dove il diploma era ritenuto validissimo.

Ma mentre nell'anno successivo I9I4 egli si disponeva a usufruire del suo diploma, la dichiarazione di guerra dello agosto I9I4, e la rapida invasione della Serbia e del Montenegro da parte delle truppe austriache, lo costrinsero a rimpatriare in Italia, dove tra poco si sarebbe proclamata la guerra contro l'Impero Austro-Ungarico.

Rimpatriò il 25 agosto I9I4 e si recò ad Udine, dove la sua opera, convalidata dal suo diploma Montenegrino, venne apprezzata e usufruita dal Gabinetto Dentistico Cesare Cracco, nel quale rimase fino all'autunno I9I7, come prova il documento

allegato sotto il n. 3. Ma sopraggiunta l'occupazione del Friuli da parte delle truppe austriache, il sottoscritto, abbandonata, insieme a tutte le sue masserizie, quella provincia di confine, si ritirò nel Mezzogiorno d'Italia, dove avendo contratto molte relazioni ed amicizie si propose di esercitare l'odontoiatria.

Era allora in vigore il Decreto Luogotenenziale 22 agosto I9I5 che, emanato per la durata della guerra, continuava ancora ad aver vita. Infatti quelle disposizioni, dovendo durare fino a sei mesi dopo la conclusione della pace (R. D. 30 settembre I920 n. I389), non potevano cessare prima del 30 aprile I92I, e furono anzi prorogate fino al I7 ottobre I923 in virtù dell'art. 4 del R. D. L. 22 marzo I923

Il sottoscritto non attese però che si avvicinasse il termine nel quale dovevano cessare quelle disposizioni favorevoli del I9I5, ma appena dopo la fine della grande guerra, e precisamente il 4 novembre I9I9, provvide a far registrare il suo diploma - così come si è detto più sopra - nel Comune di Picerno (Potenza) nel quale il sottoscritto prese temporanea residenza.

Le autorità comunali di Picerno, esaminati i documenti che provavano nel sottoscritto la qualità di rimpatriato per causa di guerra, constatarono che la nar-

razione, che ora si ha avuto l'onore di ripetere a cotesta Ecc.ma Commissione, corrispondeva perfettamente a verità e che quindi il sottoscritto Giovanni Sommer poteva beneficiare delle disposizioni legislative del 22 agosto I9I5

ESERCIZIO PUBBLICO E NOTORIO

Che il sottoscritto, dopo aver fatto registrare il suo diploma nell'autunno I9I9, abbia esercitata l'odontoiatria e la protesi dentaria in modo pubblico e palese, non vi può essere dubbio.

Trasferitosi ancora nel I9I9 a Termini Imerese, in provincia di Palermo egli cominciò subito l'esercizio pubblico della sua professione, con soddisfazione della sua clientela, che trovò sempre nel suo gabinetto dentistico le cure più appropriate e più efficaci. Di ciò è prova non dubbia il certificato dell'Agente delle Imposte che qui si allega sotto il N. 4, nel quale si dichiara che Sommer Giovanni figura iscritto dal I° gennaio I9I9 nei ruoli della Imposta di R. M. per i proventi della sua professione di chirurgo dentista esercitata nel Comune di Termine Imerese.

Tale esercizio pubblico e notorio della professione continuò indisturbato fino al I923 quando, sopraggiunta la legge del 22 marzo I923 n. 795, il sottoscritto iniziò le

pratiche per l'abilitazione definitiva alla professione stessa. Ma tali pratiche, per effetto dei criteri adottati dalla speciale Commissione (la quale, a giudizio del Consiglio di Stato, esorbitò dai suoi poteri) non ebbero fortuna.

E allora il sottoscritto, insieme a molti altri dentisti che versavano nel suo medesimo caso, ricorse nel I935 al Consiglio di Stato per essere rimesso in termini e fruire così delle disposizioni della legge del I923. Inutile ripetere qui le vicende di quel giudizio nel quale il Consiglio di Stato, esaminata la sola questione del termine e senza pregiudizio di ogni altra ragione od eccezione, decise che il termine era per sua natura perentorio.

Senonchè iniziatosi il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria del marzo I935, la sospensione del provvedimento impugnato. Ed è in virtù di tale sospensiva che il sottoscritto, in difetto della notifica della sentenza definitiva, può esercitare ancora legittimamente la propria professione.

Così, subito dopo l'iscrizione del diploma estero conformemente alla legge del I9I5, come dopo la ~~sospensione~~ sospensione deliberata nel I935 dal Consiglio di Stato, il sottoscritto potè e può esercitare, in modo palese pubblico e notorio, l'odon-

toiatria.

CONCLUSIONE

Da quanto si ha avuto l'onore di esporre e di dimostrare risulta accertato :

I°) Che Giovanni Sommer ha conseguito nel I9I3 il Diploma di Chirurgo Dentista a Cottigno, diploma del quale non si può, per giudicato della massima Magistratura Amministrativa, indagare e disconoscere il valore intrinseco.

2°) Che il predetto ha fatto registrare il 4 novembre I9I9 a Picerno (Potenza) il proprio diploma estero agli effetti della legge del I9I5, dimostrando che egli era un rifugiato a rimpatriato a causa della guerra, dimostrazione che ha ripetuta con la presente memoria.

3°) Che il Sommer abilitato dalla legge del I9I5, ha esercitato in modo pubblico e notorio la propria professione esercizio che dura tuttora per effetto di una sospensiva deliberata dal Consiglio di Stato.

Ricorrono quindi tutte le condizioni per le quali la Corte di Cassazione, interpretando la legge, ha ritenuto che il Sommer Benatti fosse abilitato dall'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Si legge, infatti, nella sentenza I6 novembre I936 N. 675 della Suprema Corte:

" Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici " di merito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo

"Unico delle leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abi-
" litato in seguito al Decreto Luogotenenziale del I9I5 a
" favore dei rimpatriati di guerra, ed avendo esercitato
«nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, dovesse
" ritenersi tuttora abilitato, nonostante che la speciale
" Commissione istituita dal Decreto Legge del 1923 (che, per
"giudizio del Consiglio di Stato, ebbe ad esorbitare dai
" suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione".

Il caso del sottoscritto è, dunque, identico a quello di Luigi Benatti, e le decisioni della Corte Suprema si debbono estendere anche a lui.

Da ciò due conseguenze, di cui codesta Ecc.ma Commissione, così sollecita del prestigio della legge e della giustizia, dovrà tenere assai conto.

Anzitutto non si può più negare l'iscrizione negli albi di coloro che, essendo nelle identiche condizioni del Benatti, non potrebbero più essere colpiti per esercizio abusivo della professione. Non si concepisce infatti un„abuso„ proclamato dal Sindacato Medico e negato dalla Magistratura.

In secondo luogo, negando al sottoscritto l'iscrizione che il Benatti ha ottenuto e che altri, nelle sue stesse

condizioni hanno pure conseguita, si creerebbe in Italia, due specie di cittadini: quelli a cui si è applicata la esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, e quelli a cui il beneficio di questa interpretazione è stato negato.

La giustizia e la saggezza di codesta Commissione affidano che al sottoscritto, sarà resa giustizia, con l'iscrizione nell'elenco transitoria dei dentisti abilitati.

Roma, 22 dicembre 1937

Egregio Sommer,

su carta da bollo da £ 6

Faccia tre copie del presente ricorso. Procuri che la dattilografa non faccia errori. Riveda attentamente. Non aggiunga nulla, e sopratutto non aggiunga titoli di dottore o di chirurgo o altro. ~~che Commissi~~ I medici della Commissione si irritano molto quando vedono questi attributi.

Porti le tre copie in bollo firmate da Lei ~~e con la data~~ all'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Palermo e lo incarichi di notificare una copia al Prefetto e un'altra al Procuratore del Re. La terza copia (scelga la più leggibile) cioè il cosidetto originale deve portare in calce la relazione dell'Ufficiale giudiziario che attesti che le due notifiche sono state fatte.

La formula per la notifica è la stessa che

2/ troverà ~~nel~~ in fondo al primo ricorso che le rimando, con corretta la data ~~de~~ della presentazione (7 dicembre).

Quando Ella avrà ritirato ~~la~~ l'originale della memoria con la relazione di notifica, formi il fascicolo, e ~~cucisca~~ cucisca i varii atti in ~~in~~ questo ordine: ~~ai varii atti~~

1° Memoria con incalce la relazione di notifica,

2° Primo ricorso ~~ricorso~~ con la relazione di notifica fatta ~~il~~ l'11 dicembre 1937.

Allegati:

N. 1 Certificato del Comune di Termine Imerese che attesta il ~~ritorno~~ rimpatrio del 1922 della madre del Sommer e l'esercizio pubblico e notorio della professione.

N. 2 - Giornale di Spalato con avviso pubblicitario.

N. 3 - Dichiarazioni della famiglia Cesare Cracco di Udine.

N. 4 - Certificato dell'Agente delle Imposte di Termine Imerese.

Ho pensato che la prova della notifica del ricorso 7 dicembre si può inviare insieme alla memoria. Infatti vi è tempo per la deposizione della prova fino al 9 gennaio 1938. Ella certo prima di tale data può mandare tutto a Roma, dirigendo alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie e pregando il Ministero degli Interni.

Mandi raccomandato con ricevuta di ritorno, in modo che arrivi prima del 9 gennaio.

L'altra ricevuta di ritorno con il timbro 8 dicembre del Ministero dell'Interno la conservo presso di me.

Veda di eseguire attentamente queste istruzioni per non

avere sorprese procedurali;
Mi avverta di aver ricevuta
ciò che le mando, e mi tenga
costantemente informato,
con i migliori saluti.

P. S. Naturalmente se la
famiglia del fu Cesare Cracco non
le manda la dichiarazione ~~di~~ in
forma di lettera che le ho indicata,
tolga dalla memoria le parole:
« come prova il documento allegato
sotto il N. 3. » E allora l'ultimo
allegato non sarà più l'allegato
4 ma l'allegato 3.

Palermo li 16 - XII - 1934 - XII.

Sua Eccellenza avv. G. Bonomi

Roma.

Ho ricevuto la Sua due lettere ~~del 9~~ dicembre c. a. e cartolina del 4 - XII. La copia del ricorso ho ricevuta l'11 corr. ed il termine del ricorso scadeva il 10. Ho consegnato la domanda al Sindacato postumamente e non ho ricevuto bene, se fu il 30 o 31 Agosto, quindi ho corretto la data nel ricorso, mettendo il 31 Agosto per essere nei termini giusti. Ho fatto notificare l'ordinanza stesso dimani il ricorso ed allego l'originale richiestomi.

Rispondendo ora alla Sua lettera e frugando nella mia memoria posso dare le seguenti notizie:

Ho vissuto prima della guerra all'estero, alla vigilia ero impiegato presso un gabinetto dentistico in Galizia a Sydlatz e quasi dimenticavo di dirle di trovare un giornale di quella epoca, se credesse utile, da un annuncio pubblicato risulta la mia permanenza costì. Allo scoppio della guerra europea ~~della guerra~~ Agosto del 1914 rimasi in Italia e mi impiegai ad Udine quale assistente in un gabinetto dentistico. Lasciò Graco la cui vedova potrebbe, anche la cartella di lui, se C. E. la ritenesse necessario rilasciarmi un certificato in cui dichiara, che ho prestato l'opera mia quale assistente nel gabinetto da suo marito resp. fratello dal 1914 al l'Agosto del 1919, epoca, in cui per l'avvenuta invasione austriaca abbandonai Udine, dove ho perduto tutte le mie masserizie, fece ec. Sono tuttora in relazione colla famiglia del defunto Graco, giacchè loro volevano a guerra finita, che rilevassi lo studio di lui, dato che era morto con la epidemia spagnola, quindi C. E. potrebbe farmi orientalmente tenere una parola, che farei copiare da loro. Dopo Udine mi recai nella bassa Italia (Calabria). Nel 1920 fissai la mia dimora a Termini Imerese (Palermo) esercitando sempre in modi pubblici e notorio. Ho un certificato dell'Agenzia delle Imposte di Termini rilasciatami nel 1923, dacui risulta che figuro iscritto nei ruoli dell'Imposta di R. M. sino dal anno 1919. Nel 1923 ho preparato i documenti per la autorizzazione definitiva e quindi pregavo l'agente delle imposte di volermi iscrivere fin dal 1919, benchè la domanda l'avessi fatta nel 1920 quando aprii lo studio

a Termini. Ma siccome sorsero allora questioni e dubbi sulla validità e sul valore dei detti titoli montenegrini mi astenni a presentarli aspettando gli eventi.

Dunque invio certificato in parola oltre una dichiarazione fatta dal Municipio di Termini per il richiamo di mia madre nel 1922 allora dimorante a Monaco, che dimostra il mio esercizio notorio in tale epoca. Invio pure copia dell'atto di rimpatrio.

Il testo della registrazione sul diploma:

Comune di Picerno. Registrato a norma ~~delle leggi~~ dell'art. 53 del Testo unico delle leggi sanitarie 1° Agosto 1907, no 636 e 3 Febbraio 1901 no. 45, nonchè a norma del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 per l'esercizio della professione di chirurgo-dentista, avendo l'interessato dimostrato con documenti autentici e legali di essere venuto nell'Agosto 1914 per causa della guerra.-

Picerno (Potenza), 4 Novembre 1919.

Il R° Commissario straordinario
firm.te avv. Carlo de Bisogni

Data di nascita 25-6-1890
Data di rimpatrio 29-8.-1914

Credo di aver fornito tutte le notizie richieste e S. E. potrà nella memoria notare che la mia non iscrizione è dovuto ad un neo esercente, che è nel Direttorio ed ostacola tale iscrizione, essendo egli concorrente mio a Termini. Come mi risulta una gran parte è stata iscritta all'albo e spero che la commissione centrale mercè il suo valido appoggio vorrà darmi ragione. Prego S. E. di volermi far tenere prima della notifica il testo della memoria da notificare. Sono dunque in attesa di sue notizie, anche per quanto riguarda l'eventuale certificato da richiedere da Udine, se S. E. ritiene necessario.

Con i migliori saluti di

S. E. dev.mo

[signature]

P. S. Accludo il giornale in parola più certificato di trasferimento da Termini a Palermo, quando aprì la filiale di Palermo nel 1925.

(1)

ON.LE DIRETTORIO DEL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI

PALERMO

Il sottoscritto SOMMER GIOVANNI di Carlo, chirurgo dentista, chiede a codesto Direttorio, l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati, e a tale fine allega i documenti prescritti dall'articolo primo del Regio Decreto 8 ottobre 1936 XIV. N.1874:

a) Certificato di nascita.

b) Certificato di cittadinanza italiana.

c) Attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili.

d) Certificato generale del Casellario Giudiziale.

e) Certificato di buona condotta morale e politica.

f) Copia legale del titolo estero registrato.

g) Copia legale del certificato di rimpatrio.

h) Certificato di residenza.

Come risulta dai predetti documenti, il sottoscritto ottenne la nomina a Chirurgien Dentiste nel Regno del Montenegro con diploma in data di Cettigne 25 Marzo 1913.

Tale diploma venne debitamente registrato nel Regno e precisamente nel Comune di Picerno (Prov.Potenza) il giorno 4 Novembre 1919 come fa fede l'an-

notazione in calce al diploma esibito.

Per l'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N.1311, i rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione o in conseguenza della guerra hanno potuto legittimamente esercitare le professioni sanitarie a cui erano stati abilitati in virtù dei loro diplomi esteri, purchè tali diplomi fossero registrati a norma dell'art.65 del Reg. Gen. Sanitario del 3 febbraio 1901. Pertanto il sottoscritto, trovandosi nella posizione prescritta dalla ricordata legge del 1915, ha potuto esercitare pubblicamente e notoriamente nel Regno così come esèrcita anche attualmente in base alla sospensiva deliberata dal Consiglio di Stato con sentenza interlocutoria del 2 marzo 1935. Pertanto si rende necessaria la iscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio aggiunto all'albo dei sanitari. Tale iscrizione è oggi vonsentita dall'art.367 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato col R.D.27 luglio 1935 N.1265. Con quell'articolo collocato nelle disposizioni transitorie, vengono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentraria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al D.L.

16 ottobre 1924. Perciò coloro che come il sottoscritto, sono stati abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in virtù delle disposizioni legislative del 22 agosto 1915, restano abilitati e possono essere inscritti negli albi in conformità dell'art.38 del R.D.L. 5 marzo 1935 XIII N.1845. Che questa sia l'interpretrazione esatta dell'art.367 del T.U. lo dichiara una recente sentenza della Corte di Cassazione del Regno, la quale ha, fra i suoi altissimi uffici, quello di interpretare le leggi. Giudicando nel caso Benatti, la Suprema Corte, con sentenza del 10 novembre 1936 N.675, ha stabilito la massima che sono autorizzati alla professione di odontoiatra tutti coloro che vi furono legalmente autorizzati in virtù della legge del 1915, anche se posteriormente questa loro autorizzazione sia stata tolta, o sospesa, o comunque contrastata.

Pertanto in virtù di questa ormai definitiva interpretazione dell'art.367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie interpretazione che è stata naturalmente accolta dal Ministero degli Interni - non può esservi dubbio circa la validità del titolo per la richiesta iscrizione.

Il diploma che si esibisce è anche esso al di fuori d'ogni possibile contestazione.

E' infatti opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, con sua decisione 4 - 25 ottobre 1929, ha ritenuto che la legge non consente di apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi esteri, ma solo permette di vagliarne la loro validità formale. Pertanto i diplomi rilasciati dall'antico Regno del Montenegro non possono essere apprezzati nel loro valore intrinseco, ma debbono essere riconosciuti nella loro piena validità, in conformità anche alle recenti istruzioni governative che sono state impartite dall'On.le Ministero dell'Interno alle LL.EE. i Prefetti del Regno e di cui certo cotesto On.le Sindacato vorrà tenere il debito conto.

Con alta osservanza.

Palermo li 29 agosto 1937 A.XV.

30-Ogosto

(21)

CONFEDERAZIONE FASCISTA
DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ARTISTI

SINDACATO FASCISTA MEDICI
PALERMO
VIA CALTANISSETTA, 2

Telef. 11788

Palermo, li 26 Agosto 1937. Anno XV

Prot. N. 1006
Allegati
Risposta al foglio del N.

OGGETTO Iscrizione All'Albo dei dentisti

Al EGREGIO SIG. SOMMER GIOVANNI DI CARLO
VIA DIETRO IL CARMINE 6 C I T T A'

Riunendosi il Direttorio per deliberare la iscrizione della S.V. all'Albo degli Odontojatri di Palermo, avanzata dal Ministero dell'Interno per l'esercizio dell'odontojatria nel Regno, La prego di presentare entro il giorno 28 p.v. i titoli necessari voluti dalla legge.

Saluti fascisti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Prof. Eduardo Calandra)

On. Commissione per le Professioni Sanitarie
presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto ~~Lanza~~
Giovanni Sommer presentò al
Direttorio del Sindacato ~~Medico~~ fascista
dei Medici di Palermo in data 30
agosto corrente anno domanda per
l'iscrizione nell'albo transitorio
dei dentisti abilitati.

A termini dell'art. 11 del R. Decreto-Legge
5 marzo 1935 XIII N. 184 (convertito
nella legge 27 maggio 1935 N. 981) il
predetto Sindacato doveva deliberare nel
termine di tre mesi e cioè
entro il 30 novembre corrente anno.
Non avendo il Sindacato di
Palermo notificata ~~alcuna~~
alcuna deliberazione, il sottoscritto
nel termine di giorni 10 dal
30 novembre, ~~e~~ intende

esercitare la facoltà di cui all'art. 12 del ~~[illegible]~~ citato Decreto-legge e presenta a tal fine il presente ricorso, con espressa riserva di sviluppare in una memoria illustrativa le ragioni che suffragano la sua domanda di iscrizione.

Il presente ricorso, così come la successiva memoria, saranno notificati a mezzo di ufficiale giudiziario a S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Procuratore del Re di Palermo, e la prova della notificazione verrà fornita a cotesta Commissione nei 30 giorni successivi al 10 dicembre, così come è detto

nel comma decimo dell'art. 11
del citato Decreto-Legge.
I motivi per i quali il sottoscritto
~~la~~ ha chiesto l'iscrizione
nell'elenco transitorio dei dentisti
abilitati sono esposti nella ~~domanda~~
istanza del Sindacato e si riassumono così:
Il sottoscritto Giovanni Sommer
ottenne la nomina a Chirurgo
Dentista nel Regno del Montenegro
con diploma in data 25 marzo
1913.
Tale diploma venne registrato
nel Regno e precisamente nel
Comune di Vicenza (prov. Potenza)
il giorno 4 novembre 1919 con
annotazione in calce al diploma
stesso.
Perciò il sottoscritto, essendo

un rimpatriato in occasione e conseguenza della guerra, ha potuto usufruire ~~della legge~~ del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 ed esercitare così, in modo pubblico e notorio, nel Regno.

Pertanto, avendo la Corte di Cassazione del Regno - che ha ufficio di interpretare le legge - ~~che~~ stabilito definitivamente che l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie va inteso come una sanatoria per tutti coloro che ~~hanno~~ siano stati abilitati da qualcuna delle disposizioni legislative anteriori al 1924, il sottoscritto ~~[illegible]~~ è certo che tale abilitazione ~~non possa~~ debba essergli riconosciuta con la prescritta iscrizione nell'elenco dei dentisti abilitati.

Codesta Ecc.ma Commissione potrà richiamare i documenti prescritti dal Sindacato Fascista dei Medici di Palermo, al quale il sottoscritto li ha tempestivamente presentati; con riserva di ulteriori illustrazioni e con alta osservanza.

Palermo, 7 dicembre 1937 XVI

Spedito a Sommer il 18 gennaio 1938

2 copie 1 in velina

Ricorso
di Giovanni Sommer

contro

il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo

per l'annullamento

della delibera del Direttorio di detto Sindacato in data 23 dicembre 1937. notificata al ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario il giorno 4 gennaio 1938 XVI.

=

Ecc.mo Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Giovanni Sommer dichiarato domiciliato in Palermo, Via Pietro il Carmine N. 6, espone quanto segue:

In data 31 agosto 1937 XV egli inviava domanda al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo per essere

inscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione. Tale domanda era corredata da tutti i documenti prescritti dall'art. primo del R. D. 8 ottobre 1936 XIV n. 1874.

Il ~~successivo~~ data 9 novembre 1937, e cioè dopo oltre due mesi dalla presentazione della domanda, il Sindacato scriveva al sottoscritto «di esibire «i titoli originali riguardanti il «certificato di cittadinanza e il diploma «estero» ~~(allegato A)~~ (Vedi allegato N. 1)

A tale richiesta il sottoscritto rispondeva subito in data 12 novembre 1937 con lettera raccomandata ~~che inviata~~ di cui si allude copia (allegato N. 2). In essa il sottoscritto ricordava che il predetto art. 1 del R. D. 8 ottobre 1936 consentiva ~~di~~ la presentazione in luogo dell'originale titolo di abilitazione all'esercizio professionale,

della copia autenticata da R. Notaio, cita che il ~~sottoscritto~~ egli aveva fatto allegando la copia autentica alla sua domanda. Anche per ~~la~~ il certificato di rimpatrio, il sottoscritto (pur contestando ~~la~~ ch'esso sia prescritto dalla legge) osservava di avere prodotta una copia autenticata da Notaio, copia validissima per disposizione di legge.

Era pertanto legittimo attendersi che in seguito a tale precisazione (che non era ~~rifiuto~~ rifiuto a presentare documenti già esibiti) il Sindacato giudicasse sulla sua domanda. Invece il Sindacato di Palermo lasciò trascorrere i tre mesi ~~pr~~ stabiliti ~~dalla~~ dal R. Decreto-legge 5 marzo 1935 XIII N. 184, ~~per~~ e giunse al 30 novembre del passato anno senza nulla decidere in merito.

Naturalmente il sottoscritto, nei dieci giorni successivi al 30 novembre, e precisamente il 7 dicembre 1937 XV presentava ricorso a cotesta Ecc.za Commissione, inviando con lettera raccomandata di cui la ricevuta di ritorno porta la data 8 dicembre 1937 XV.

A illustrazione di tale ricorso (che venne notificato l'11 dicembre a S.E. il Prefetto di Palermo e all'On. Procuratore del Re di Palermo) il sottoscritto ha presentato una diffusa memoria che insieme ad alcuni allegati ~~e della dimostrazione~~ venne inviata in ~~lettera~~ piego raccomandata a cotesta Ecc.za Commissione il giorno 7 gennaio 1938 e depositata il giorno ..... come prova la ricevuta di ritorno. ~~Data~~

~~Pertanto che~~ Peraltro mentre il sottoscritto provvedeva a compilare a notificare e a presentare la sua memoria illustrativa del suo ricorso 7 dicembre 1937, il Sindacato Fascista dei Medici di Palermo gli notificava in data 4 gennaio corrente anno che si produce in originale (Allegato N.3); una sua deliberazione, ~~contro~~ la quale, come gli viene da diritto la legge, ricorre, entro il termine di 30 giorni, dal che può chiamarsi nuovo ricorso e che, ad ogni modo, resta ad integrazione del precedente datato 7 dicembre 1937.

Prima però di accingersi alla confutazione della delibera del Sindacato palermitano il sottoscritto intende dichiarare:

1°- La deliberazione del Sindacato è tardiva. Essa è stata emessa

dopo i tre mesi prescritti come termine massimo dalla legge. In ~~dom~~ fatti la domanda del Sommer è del 31 agosto 1937 e la delibera del Sindacato è del 3 dicembre 1937.

2°. Non è vero che il sottoscritto si sia rifiutato alla richiesta di nuovi documenti: ~~La~~ I documenti prescritti dalla legge sono stati tutti presentati al Sindacato, e per alcuni la loro forma (copia autenticata da notaio) ~~[illegible]~~ è espressamente consentita dalla legge.

3°. La presente replica alla delibera sindacale fa pieno riferimento alla memoria esibita a cotesta Commissione a illustrazione del suo primo ricorso.

Confutazione della delibera

L'argomento adotto dal Direttorio del Sindacato Medico di Palermo per dedurre, dal fatto di pretese condanne per esercizio abusivo

della professione, un valido motivo per
respingere la domanda di iscrizione
del sottoscritto non ha fondamento
ne in diritto, ne in fatto.

In diritto: appena che nel 1932
e nel 1934 il sottoscritto fosse stato dennunziato
e condannato per esercizio
abusivo della professione, ciò non
può togliergli il diritto all'
all'iscrizione, la quale è stata
chiesta in base ad una legge
successiva, e precisamente in
base all'art. 367 lettera a del Testo
Unico delle leggi sanitarie del
27 luglio 1934, interpretato dalla
Suprema Corte del Regno, con la
nota sentenza resa nel caso
Benatti.

In fatto: la pretesa condanna
del Sommer è in realtà una
assoluzione! Il sottoscritto venne
condannato, con sentenza 17 marzo 1934,

dal Pretore ~~[illegible]~~ per esercizio abusivo della professione; ma in sede di Appello il Tribunale di Napoli con sentenza 28 marzo 1935 lo assolveva, con la formula piena che il fatto a lui ascritto non costituisce reato. Si allega qui (N. 4) la sentenza definitiva che il Sindacato di Palermo ha voluto ignorare.

A questo proposito è opportuno ~~[illegible]~~ avvertire che l'esercizio della professione è consentito ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ al sottoscritto dalla sentenza interlocutoria 2 marzo 1935 del Consiglio di Stato (Allegato N. 5) che, in difetto della notifica della sentenza definitiva, conserva ancora tutto il suo valore.

Quanto ~~[illegible]~~ all'eccezione del Sindacato ~~[illegible]~~ di non avere

il richiedente dimostrato ~~la~~ il suo rimpatrio nel Regno a causa della guerra, o in occasione la sua residenza a Ticerno, e la sua iscrizione nell'apposito registro con relativa firma ~~del professionista~~ nel registro stesso, il sottoscritto fa pieno riferimento a quanto ha esposto nella sua memoria illustrativa, già presentata all'Ecc.ma Commissione.

In quella memoria egli ha largamente illustrati questi due ~~punti~~ punti:

a) Il giudizio dato dal Comune di Ticerno sulla qualità di rimpatriato a causa della guerra, giudizio espresso all'atto della ~~sua~~ regolare registrazione del diploma estero a termini ~~del~~ dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, è insindacabile, e nessuno

prescrizione di legge stabilire ~~il~~ il modo di rivedere quel giudizio che è ormai passato in giudicato.

b). Comunque il sottoscritto per assenso alla commissione, ha offerto notizie e documenti atti a stabilire la verità del suo rimpatrio in causa della guerra, ~~della~~ la regolarità della stazione del suo diploma e la notorietà e pubblicità del suo esercizio professionale.

Pertanto il sottoscritto, reputando inconsistenti e senza fondamento le eccezioni tutte del Sindacato Medico di Palermo - il quale ha deliberato fuori del termine ~~di~~ stabilito dalla legge incorrendo in una insanabile nullità - comparsa la presente istanza perchè, richiamati gli atti e documenti presentati

11

al Sindacato di Palermo, cotesta Ecc.ma Commissione, tenuto presente il suo ricorso 7 dicembre 1937, la sua memoria illustrativa, e il presente nuovo ricorso, lo iscriva nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione.

Il ricorrente

Palermo, 20 gennaio 1938 XVI

Tre allegati spediti
1° lettera Sindacato 9 novembre 37
2- Risposta Sommer 12 novembre 37
4- Delibera originale del Sindacato del 23 dic 37 - notificata il 4 gennaio 1938

GIOVANNI SOMMER
Chirurgo - Dentista

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

~~Termini Imerese~~ Palermo 10/1 1938.
Corso Umberto e Margherita 110

S. E. avv. G. Bonomi
Roma.

Tengo ad informarLa, che la pratica ho mandato per posta racc. con ricevuta di ritorno il giorno 7 da Roma, dato che non mi hanno fatto salire alla R. Centrale al Ministero. L'Ufficio Corrispondenza non m'ha voluto rilasciare ricevuta ed allora spedii il plico per posta. Sono quindi in attesa della bozza per il ricorso aggto da notificare. Ho trovato pure qui la copia della decisione del Consiglio di Stato. Tengo quindi tutto pronto per la spedizione. Vorrei domandare

Sua Ecc., se a questo ricorso debbo allegare la delibera notificatami dal Sindacato Medici, che trovasi in Suo possesso? Nel caso affermativo pregola di volermela spedire assieme alla bozza.

Rinnovo la preghiera di assistere la mia pratica e di tenermi informato dell'andamento di essa.

Nel mese entrante Le invierò altro denaro, essendo in questo momento oberato di spese.

Ringrazio sempre S. E. del valido aiuto apprestatomi e di attesa della bozza con i migliori saluti

Suo dev.mo

Hammer

Risposto 15 gen 38

Sent. Appello
Tribun. Palermo

28 marzo 1935

che ha
riformata la sentenza
13 marzo 1934
che il fatto a lui ascritto
non costituisce reato
e quindi assolto

NUOVO RICORSO

di G I O V A N N I S O M M E R

contro

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA

dei MEDICI di PALERMO

per l'annullamento

della delibera del Direttorio di detto Sindacato in data 23 dicembre I937 - notificata al ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario il giorno 4 gennaio I938 - XVI -

-:-:-:-:-:-:-

Ecc.ma Commissione Centrale per le

Professioni Sanitarie

presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Giovanni Sommer di Carlo, domiciliato in Palermo, Via Dietro il Carmine n. 6, espone quanto segue :

In data 31 agosto I937-XV - egli inviava domanda al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo per essere inscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione. Tale domanda era

corredata da tutti i documenti prescritti dall'articolo primo del Regio Decreto 8 ottobre I936 - XIV - n. I874.

In data 9 novembre I937-, e cioè dopo oltre due mesi dalla presentazione della domanda, il Sindacato scriveva al sottoscritto " di esibire i titoli originali " riguardanti il certificato di rimpatrio e il diploma " estero" (vedi allegato numero 1.)

A tale richiesta il sottoscritto rispondeva subito in data I2 novembre I937 con lettera raccomandata di cui si acclude copia (allegato n. 2). In essa il sottoscritto ricordava che il predetto articolo 1 del R. D. 8 ottobre I936 consente la presentazione, in luogo del(l'originale titolo di abilitazione all'esercizio professionale, della copia autenticata dal Regio Notaio; che egli aveva fatto ciò allegando la copia autentica alla sua domanda. Anche per il certificato di rimpatrio, il sottoscritto (pur constatando che esso sia prescritto dalla legge) osservava di avere prodotta una copia autenticata da Notaio, copia validissima per disposizione di legge.

Era pertanto legittimo attendersi che in seguito a tale precisazione (che non era un rifiuto a presentare documenti già esibiti) il Sindacato giudi-

casse sulla sua domanda.

Invece il Sindacato di Palermo lasciò trascorrere i tre mesi stabiliti dal Regio Decreto Legge 5 marzo I935 - XIII - n. I84, e giunse al 30 novembre del passato anno senza nulla decidere in merito.

Naturalmente il sottoscritto nei dieci giorni successivi al 30 novembre, e precisamente il 7 dicembre I937- XVI- presentava ricorso a codesta Ecc.ma Commissione, inviandolo con lettera raccomandata di cui la ricevuta di ritorno porta la data dell'8 dicembre I937 - XVI-.

A illustrazione di tale ricorso (che venne notificato l'11 dicembre a S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Procuratore del Re di Palermo) il sottoscritto ha presentato una diffusa memoria che insieme ad alcuni allegati venne inviata in piego raccomandato a codesta Ecc.ma Commissione il giorno 7 gennaio I937- e depositata il giorno ..... come trova la ricevuta del ritorno.

Proprio mentre il sottoscritto provvedeva a compilare, a notificare e a presentare la sua memoria illustrativa del suo ricorso 7 dicembre I937, il Sindacato

Fascista dei medici di Palermo gli notificava in data 4 gennaio corr. anno una sua deliberazione, che si produce in originale (allegato n. 3); contro la quale, come gliene da diritto la legge, ricorre entro il termine di trenta giorni, col presente atto, che può chiamarsi nuovo ricorso e che, ad ogni modo, resta ad integrazione del precedente datato 7 dicembre 1937-.

Prima però di accingersi alla confutazione della delibera del Sindacato Palermitano, il sottoscritto intende dichiarare :

I°) La deliberazione del Sindacato è tardiva. Essa è stata emessa dopo i tre mesi prescritti come termine massimo dalla legge. Infatti la domanda del Sommer è del 31 agosto 1937 e la deliberazione del Sindacato è del 3 dicembre 1937.

2°) Non è vero che il sottoscritto si sia rifiutato alla richiesta di nuovi documnti. I documenti prescritti dalla legge sono stati tutti presentati al Sindacato, e per alcuni la loro forma (copia autenticata da Notaio) è espressamente consentita dalla legge.

3°) La presente replica alla delibera sindacale fa pieno riferimento alla memoria esibita a codesta Commissione a illustrazione del suo primo ricorso.

CONFUTAZIONE DELLA DELIBERA

L'argomento adotto dal Direttorio del Sindacato Medico di Palermo per dedurre, dal fatto di pretese condanne per esercizio abusivo della professione, un valido motivo per respinge re la domanda di iscrizione del sottoscritto, non ha fondamento nè in diritto, nè in fatto.

In diritto : ammesso che nel I932 e nel I934 il sottoscritto fosse stato denunziato e condannato per esercizio abusivo della professione, ciò non può toglierli il diritto all'iscrizione, la quale è stata chiesta in base ad una legge successiva, e precisamente in base all'art. 367 lettera A del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio I934, interpretata dalla Suprema Corte del Regno, con la nota sentenza resa nel caso Benatti.

In fatto : la pretesa condanna del Sommer è in realtà un soluzione! il sottoscritto venne condannato, con sentenza del I3 marzo I934, dal Pretore per esercizio abusivo della professione; ma in sede di appello il Tribunale di Napoli, con sentenza 28 marzo I935 lo assolveva, con la formula piena che il patto a lui ascitto non costituisce reato. Si allega qui (n. 4) la sentenza definitiva che il Sindacato di Palermo ha voluto ignorare.

A questo proposito è opportuno avvertire che lo esercizio della professione è consentito al sottoscritto dalla sentenza interlocutoria 2 marzo 1935 del Consiglio di Stato che, in difetto della notifica della sentenza definitiva, conserva ancora tutto il suo valore. Quanto all'eccezione del Sindacato di non avere il richiedente dimostrato il suo rimpatrio nel Regno a causa o in occasione della Guerra, la sua residenza a Piacenza e la sua iscrizione nell'apposito registro con relativa firma nel registro stesso, il sottoscritto fa pieno riferimento a quanto ha esposto nella sua memoria illustrativa, già presentata all'Ecc.ma Commissione.

A) il Giudicio dato dal Comune di Piceno sulla qualità di rimpatriato a causa della Guerra, giudizio espresso all'atto della sua regolare registrazione del diploma estero a termini dell'articolo 65 del Regolamento generale Sanitario 3 febbraio 1901, è insindacabile, e nessuna prescrizione di legge stabilisce in modo di vedere quel giudizio che è ormai passato in giudicato.

B) Comunque il sottoscritto, per ossequio alla Commissione, ha offerto notizie e documenti atti a stabilire la verità del suo rimpatrio in causa della guerra, la re-

golarità della registrazione del suo diploma e la notorietà e pubblicità del suo esercizio professionale.

Pertanto il sottoscritto, reputando inconsistenti e senza fondamento le eccezioni tutte del Sindacato Medico di Palermo - il quale ha deliberato fuori del termine stabilito dalla legge incorrendo in una insanabile nullità- conferma la propria istanza perchè, richiamati gli atti e documenti presentati al Sindacato di Palermo, codesta Ecc.ma Commissione, tenuto presente il suo ricorso 7 dicembre I937, la sua memoria illustrativa, ed il presente nuovo ricorso, lo iscriva nell'elenco transitorio dei Dentisti Abilitati ad esercitare la professione.

IL RICORRENTE

Palermo 20 gennaio I938- XVI-

Roma, 4 febbraio 3[illegible]

Egregio Sommer,

Ha copiato in bollo ciò che le ho inviato e, dopo la notifica, ha spedito ~~il~~ l'incarto a Roma? Mi tenga informato per mia norma.

Sono in grado di assicurarla che la Commissione Centrale non ha ancora iniziato i suoi lavori. La Segreteria ha provveduto a raccogliere i ricorsi in tre gruppi: ricorsi di diplomati nel Montenegro, ricorsi di diplomati in Francia, e ricorsi di diplomati a Fiume. Il presidente della Commissione, che è il Consigliere di Stato

Caruso sta leggendo i ricorsi
~~per~~ dei vari gruppi di ricorrenti
per conoscere le questioni
principali che vengono affrontate.
Dopo di che il Presidente
convocherà la Commissione per
~~giudicare~~ esami, giudichi
e compia il gravoroso lavoro.
Credo che le decisioni si
avranno nei mesi di
marzo e di aprile e forse
anche di maggio.

Coi migliori saluti



Sua Ecc. Prof. avv.

Isaac Bonomi

Piazza della Libertà

no. 4/11.

Roma.

TO FI

ROMA ★ DISTRIBUZIONE ★
4-5
13 II
38·XVI

Roma, 15 febbraio 78

Egregio Sommer,

Ricevo la sua lettera del 10 corr. ~~e~~ ~~sono~~ ~~[illegible]~~ dalla quale apprendo ch'Ella ha, nei termini prescritti, inviato il suo ricorso alla Commissione Centrale.

Quanto al mio onorario non so proprio dirle di no. Io sono sempre incline a tener conto delle condizioni dei clienti che ~~e~~ assisto ~~sempre~~ con spirito di benevola amicizia. Per questo consento a ridurre a lire mille il mio onorario.

Con i migliori saluti

Giovanni Sommer
Via Dietro il Carmine N. 6. Palermo

GIOVANNI SOMMER
Chirurgo - Dentista

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo
Termini Imerese 10/II-1938.
Corso Umberto e Margherita 110

S. E. avv. G. Bonomi
Roma.

Ricevo la Sua del 4 corr. e La informo che tutto ho inviato dopo la notifica alla Com. Centrale. La R. di R. porta la data del 2 corr. m.

Vorrei pregare la S. E. che in considerazione delle mie tristi condizioni finanziarie vorrà ridurre il mio onorario a Lire mille, come ha fatto per il Collega Schioppa, che ho indirizzato a S. E. Mi appello alla Sua grande bontà e signorilità, con la quale mi ha trattato e non mi dimenticherò giammai delle cortesie ricevute e saprò disobbligarmi in altro modo, specialmente se il Suo ricorso raggiunge l'effetto voluto. S. E. conosce una parte solamente delle mie vicende giudiziarie, ma

sa benissimo, che i miei nemici (concorrenti) m'hanno dopo 20 anni di onesto e coscienzioso esercizio professionale portato quasi alla rovina privandomi del frutto di tanto lavoro e di tanti sacrifici. Sono quindi sicuro che mi accontenterà e pregandola nello stesso tempo di darmi il Suo benestare e le invierò fra giorni il saldo del mio dare.

Ringrazio anticipatamente della Sua generosità pregando S. E. nel medesimo tempo di seguire la mia pratica e di tenermene informato.

Con i migliori saluti
di Sua Ec.
dev.mo
Sommer

Sommer Giovanni

Colloquio e consiglio circa causa risoluta in Appello

Ricevuto 1° luglio 1937 £ 400

Colloquio per incarico del ricorso il 11 novembre 1937

1° Acconto 9 dicembre 1937 £ 300

2° Acconto. 28 dicembre 37 £ 300

3 Acconto a saldo 5 marzo 1938 £ 400

£ 1000

54909 Berenson

GIOVANNI SOMMER
Chirurgo - Dentista

Palermo, li 4-III-1938.

~~Termini Imerese~~
~~Corso Umberto e Margherita 410~~

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

S. E. avv. Bonomi
Roma.

In risposta alla preg. Sua lettera del 15 u. s. allego assegno No 52637 della Banca Commerciale Italiana dell'importo di Lire 400. a saldo mio dare. Ringrazio S. E. di aver ridotto a Lire mille l'onorario. Con preghiera di voler seguire la mia pratica e di tenermi informato dell'andamento.

Ringraziamenti e saluti

dev.mo
Sommer

Risposto dando ricevuta 6 marzo 1938

Salerno, li 14-6-1938-XVI.

S. E. Prof. G. Bonomi

Roma.

Vengo perdonare, se vengo a chiedere notizie sull'esito della mia domanda fatta in Dicembre alla Commissione Centrale a Roma.

Siccome mi ha assicurato, che la Commissione deciderà in Aprile o Maggio sul mio ricorso, prego S. E. di volermene dare precise informazioni in merito.

Ringraziandola della Sua cortesia

e con i migliori saluti

dev.mo

Hammer



Illustrissima

S. Ecc. Prof. Giovanni Bonanni.

Piazza della Libertà 4.

Roma.


ROMA
4 - 5
17 - VI
38-XV
DISTRIBUZIONE

Roma, 19 gennaio 38

Egregio Sommer,

I ricorsi dei dentisti stanno per essere esaminati ora. Fino qui la Commissione Centrale ~~ha esaminato~~ ha esaminato di altre categorie di ~~funzionari~~ sanitari.

La terrò informata.

Con i migliori saluti.-

Sommer Giovanni

Via Dietro il Carmine 6

Palermo

247

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DEL REGNO D'ITALIA

Avviso di ricevimento o di pagamento

di un I) ..... *N.* ..... *di Lire* ..... *spedito*

il ..... *dall' Ufficio di* .....

per ..... *l* .....

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso ..... *sopra indicato.*

Firma del Capo dell' Ufficio distributore o pagatore

.....

Bollo dell'Ufficio distributore o pagatore

Firma del destinatario

.....

I) *Raccomandata - Assicurata - Pacco Vaglia.*

Ord. 51 - 2-11-1936-XV.
Stab. Vallecchi - Copie 784.000

Mod. 23-I (per l'interno)
Ediz. 1937-XV

Francobello rappresentante la tassa

Amministrazione delle Poste

e del Telegrafi d'Italia

Avviso di ricevimento

o

di pagamento

Bollo dell'Ufficio distributore o pagatore

Al Giovanni Jommer

presso lo Studio dell'Avv

Bonomi Piazza della

Roma

(Libertà 4)

FERROVIA

Spedito il 26 aprile 1939

una velina

Ecc.mo Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Sanità,

Il sottoscritto Sommer Giovanni domiciliato in . . . . . espone quanto segue.

Con ricorso al Consiglio di Stato il sottoscritto chiese l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che non accoglievano la sua domanda per l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria. Chiese altresì la sospensione dei provvedimenti stessi ~~per~~ in attesa del giudizio ~~del~~ in merito.

Il Consiglio di Stato con sua pronuncia del . . . . . accolse la sospensione richiesta, con la quale pronuncia il sottoscritto ha potuto legittimamente esercitare fin qui l'odontoiatria.

La sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 28 gennaio - 3 marzo 1936 XIV non dirime il ricorso del sottoscritto e degli altri 39 ricorrenti, ma la sentenza doveva essere «eseguita dall'autorità amministrativa» previa regolare motivazione della sentenza stessa.

Ora l'autorità amministrativa (evidentemente per non colpire un gruppo di professionisti ~~che potevano~~ prima che essi avessero potuto tentare altre vie) non motivò mai la predetta sentenza, talchè il sottoscritto e i suoi colleghi ricorrenti poterono fin qui beneficiare della sospensiva ancora in vigore.

Successivamente il Decreto-Legge 5 marzo 1935 XIII n. 184, il sottoscritto provvide a fare domanda al Sindacato Medico di Palermo per la sua iscrizione nell'albo dei dentisti autorizzati. Ma la sua domanda in data ... venne respinta.

Sempre in conformità alla predetta legge il sottoscritto ha fatto ricorso alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie presso codesto Ministero, notificando il suo ricorso al Prefetto e al Procuratore del Re di Palermo. Ma mentre egli è in attesa del giudizio di detta Commissione le autorità di Termini Imerese gli hanno intimato di astenersi dall'esercizio professionale.

Immediatamente il sottoscritto ha fatto istanza alla Commissione Centrale perchè – constatata l'esistenza del ricorso – accordi la sospensiva di ogni provvedimento di inibizione dell'esercizio in attesa del giudizio della Commissione stessa.

Ma anche questa istanza non è valsa a placare la furia con la quale al sottoscritto (a differenza di altri colleghi che attendono indisturbati il responso della Commissione) si vuole togliere immediatamente ~~[illegible]~~ l'esercizio professionale. E a tal fine si invoca l'ultimo capoverso dell'art. 11 ~~della~~ del citato ~~legge~~ Decreto-legge 5 marzo 1935 per asserire che il ricorso